

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 06 del 16.01.2013

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare dell'Unione Valdera in Pontedera, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera dietro convocazione in data 08.01.2013, diramata dalla Presidente del Consiglio ai sensi dell'art.26 dello Statuto dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti e assenti:

MILLOZZI SIMONE, Presidente UnioneP	MELANI SILVANO.....P
BAGNOLI MARTINA, Presidente ConsiglioP	MONTI PAOLO..... Ass.
ANICHINI ANDREA.....P	NENCIONI STEFANIA..... Ass.
ARCENNI MATTEO..... Ass.	PANDOLFI DOMENICO.....P
BANCHELLINI ROBERTO..... Ass.	PAPARONI LUCA.....P
BANDECCA PAOLO.....P	PARRINO SABINA.....P
BARDINI ROMINA..... Ass.	PUCCINELLI ALESSANDRO.....P
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE.....P	ROSSI ROSANNA.....P
BENEVELLI RENATO..... Ass.	SALUTINI MASSIMO..... Ass.
BERNARDI CLAUDIA.....P	SCATENI DAMIANO.....P
BIASCI FRANCESCO.....P	STEFANINI MARCO.....P
CARNI' VINCENZO.....P	TADDEI ROBERTO.....P
CAROTI MARZIO.....P	LARI ALESSIO.....P
CURCIO LUCIA.....P	GUIDI CORRADO.....P
DAINI GIULIANO.....P	CIAMPI LUCIA.....P
DE VITO PIETRO ANTONIO.....P	FATTICCIONI FILIPPO.....P
DEL GRANDE MANUELA.....P	VANNOZZI GIORGIO.....P
FANELLI MAURIZIO.....P	MANCINI FRANCESCA.....P
GIOBBI STEFANO.....P	TEDESCHI FABIO.....P
GIUNTINI VALERIANO.....P	TERRENI MIRKO.....P
GIUSTI LORENZO.....P	FALCHI ALBERTO.....P
GUERRAZZI BARBARA.....P	CRECCHI SILVANO.....P
IACOROSSO SIMONE.....P	CICARELLI ALESSANDRO.....P
MARIANELLI MATTEO..... Ass.	TURINI DAVID.....P
MARTINOLI BRUNO.....P	FAIS MARIA ANTONIETTA.....P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario generale dell'Unione Valdera NORIDA DI MAIO.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 dello Statuto, la Presidente del Consiglio MARTINA BAGNOLI.

La Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 42 componenti del Consiglio, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Prima di iniziare la trattazione dell'argomento escono dall'aula il Sindaco Silvano Crecchi e i Consiglieri Alberto Battaglini, Manuela Del Grande, Silvano Melani e Damiano Scateni; i consiglieri presenti in aula diventano pertanto 37.

Il Presidente dell'Unione Simone Millozzi illustra la proposta di deliberazione riportata di seguito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO UNIONE DEL 16 GENNAIO 2013

Punto 7 dell'Ordine del giorno

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.

Decisione

Il Consiglio dell'Unione Valdera approva il regolamento per le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, fornito in allegato al presente provvedimento, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Motivazione

L'art.6 comma 2 lettera f) del vigente Statuto prevede tra le funzioni svolte in forma associata dall'Unione anche "*f. lo Sportello Unico per le attività produttive.....*" Tale servizio, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 dello Statuto, è ad oggi svolto in forma associata dall'Unione Valdera per comuni che hanno trasferito operativamente la funzione suddetta.

L'art.1 lett i) del D.P.R. 7.09.2010 n.160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive ai sensi dell'art.38 comma 3 del decreto legge 25.06.2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133*", definisce l'attività produttiva di competenza SUAP "*le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni di cui alla lett. b) comma 3) dell'articolo 38 del decreto legge*".

Con riferimento alle attività in oggetto i regolamenti comunali vigenti necessitano di un adeguamento alle novità normative in merito.

Con l'entrata in vigore del decreto legge 31.01.2007 n.7 "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione e della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*", come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007 n.40, sono state disapplicate le norme dei sopra citati regolamenti comunali in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

Le attività di estetica, tatuaggio e piercing sono disciplinate anche dalla L.R. 31.05.2004 n.28 "*Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing*" e dal relativo regolamento di attuazione DPGR 2 ottobre 2007 n.47/R "*Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n.28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)*"; le attività di acconciatore sono invece disciplinate solo dalla normativa nazionale L. 17.08.2005 n.174 "*Disciplina dell'attività di acconciatore*"

Si ritiene opportuno rimuovere ogni disparità di trattamento, segnatamente fra le attività di estetica ed attività di acconciatore, uniformemente riformate dal D.L. 31.01.2007, sotto il profilo del titolo abilitativo della SCIA ad efficacia immediata, ripristinando altresì le condizioni di un'equa concorrenza fra gli esercenti, specie nelle ipotesi di esercizi misti.

Si ritiene necessario adeguare sistematicamente le disposizioni dei sopra indicati regolamenti comunali alle normative di rango superiore sopra indicate e di disciplinare, in

ossequio al principio di semplificazione del quadro normativo, le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing in un regolamento dell'Unione Valdera.

Con note del 12.10.2012 e 11.12.2012 l'Azienda Usl – Dipartimento di Prevenzione di Pontedera ha espresso parere favorevole in merito al regolamento oggetto della presente deliberazione.

Con nota del 27.09.2012 la bozza di regolamento in oggetto è stata trasmessa alle associazioni di categoria interessate per eventuali osservazioni in merito.

Adempimenti a cura dell'Ente Pubblico

Il servizio proponente provvederà all'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Il Servizio segreteria generale curerà la pubblicazione del presente provvedimento.

Segnalazioni particolari

Il Dirigente supplente dell'Area Servizio SUAP e Servizi alle Imprese, Giovanni Forte, ha espresso in data 09.01.2013 parere favorevole in linea tecnica sul presente provvedimento ed ha dichiarato che lo stesso non necessita di regolarità contabile non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Per l'approvazione del presente provvedimento, concernente le funzioni di cui al comma 2 dell'art.6 dello Statuto, è richiesto anche il quorum aggiuntivo indicato all'art. 38 Statuto, comma 1, lettera B. (voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni che hanno già trasferito operativamente la funzione, ai sensi dell'art 8 dello Statuto).

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il regolamento per l'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing diverrà esecutivo trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; da tale momento cesserà l'efficacia dei relativi regolamenti comunali vigenti nei comuni che aderiscono alla gestione associata dello sportello unico delle attività produttive.

Riferimenti normativi

Generali:

Decreto legislativo 18/08/2000 N. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 49, comma 1, relativo all'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione.

D.Lgs. 267/2000, art.42 "*Attribuzione dei Consigli*" e Statuto dell'Unione Valdera, art.25 "*Competenze del Consiglio dell'Unione*"

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera

Specifici:

Art. 6, comma 2 lett. f. dello Statuto dell'Unione Valdera (che prevede tra le funzioni svolte in forma associata dall'Unione anche "f. lo Sportello Unico per le attività produttive...") e art.8 comma 2 dello Statuto (che prevede che le funzioni comprese nell'art.6 comma 2 dello Statuto sono svolte dall'Unione per i comuni che hanno trasferito operativamente la funzione).

L.R. 31.05.2004 n.28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing" e dal relativo regolamento di attuazione DPGR 2 ottobre 2007 n.47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n.28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing".

L. 17.08.2005 n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

Legge 31.01.2007 n.7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione e delle concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".

D.P.R. 7.09.2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive ai sensi dell'art.38 comma 3 del decreto legge 25.06.2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133".

D.Lgs. 267/200, art. 134 comma 3 sulla eseguibilità degli atti del Consiglio.

Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n.26 del 27.12.2012 che assegna al dirigente Giovanni Forte l'incarico di supplenza per la direzione dell'Area SUAP e Servizi alle imprese nel periodo dal 27.12.2012 al 17.01.2013.

Ufficio proponente:

Area SUAP e servizi alle imprese

Responsabile del procedimento: Samuela Cintoli

Telefono: 0587 299552

e-mail: s.cintoli@unione.valdera.pi.it

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) Oggetto ed ambito di applicazione Pg. 2

ART. 2) Principi e disposizioni generali Pg. 2

TITOLO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ART. 3) Definizioni e principi generali Pg. 2

TITOLO III – ATTIVITA' DI ESTETICA

ART. 4) Definizioni e principi generali Pg. 3

TITOLO IV – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

ART.5) Definizioni Pg. 4

ART. 6) Piercing del padiglione auricolare Pg. 4

ART. 7) Attività di tatuatore e piercer Pg. 4

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI ED ATTIVITA' CONGIUNTE

ART. 8) Requisiti fondamentali Pg. 4

ART. 9) Forme, modalità e limiti di esercizio dell'attività Pg. 5

ART. 10) Esercizio dell'attività Pg. 5

ART. 11) Poltrona – cabina in affitto Pg. 6

ART. 12) Orari Pg. 6

TITOLO VI – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

ART. 13) Controlli Pg. 6

ART. 14) Sanzioni Pg. 7

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15) Efficacia e validità del presente regolamento Pg. 8

ALLEGATI

ALLEGATO A: Requisiti strutturali ed igienico sanitari Pg. 9

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di acconciatore, , l'attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, come definite dalla normativa vigente.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio dell'Unione Valdera, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
3. Il presente regolamento non si applica all'attività di "body painting" (decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell'epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati), in quanto non integra attività di estetica ai sensi dell'art.1 della L.R. 28/2004.
4. Il presente regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, in quanto rientrante nell'esercizio della professione medica.

Articolo 2 – Principi e disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare in particolare: la libertà d'iniziativa economica, la tutela dei consumatori, il buon andamento e l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la pubblicità dell'azione amministrativa, la semplificazione documentale ed amministrativa.
2. Le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing, devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico - edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività, anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.
3. Forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento l'allegato "A" *Requisiti Strutturali ed igienico sanitari* fermo restando che, con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, i requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegate, sono comunque quelle contenute nella normativa nazionale e regionale.

TITOLO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Articolo 3 – Definizioni e principi generali

1. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.
3. Le singole prestazioni di cui al comma 1 possono svolgersi solo nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato "A" *Requisiti strutturali ed igienico sanitari* del presente regolamento.

4. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere semplici prestazioni di manicure e pedicure solo di tipo estetico, escluse quelle attività di *onicotecnica* come definite dalla normativa regionale e di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento.

5. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o forniscono alla propria clientela i prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

6. L'attività di acconciatore può essere esercitata solo occasionalmente, a domicilio del cliente, a favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione e per particolari straordinarie occasioni, dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese abilitate a operare in sede fissa.

7. Le attività di acconciatore possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse, funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio, nonché rispondano ai prescritti requisiti igienico-sanitari, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.

TITOLO III – ATTIVITA' DI ESTETICA

Articolo 4 – Definizioni e principi generali

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, così come da ultimo modificato dal Decreto Ministeriale 110/2011, e secondo le specifiche recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici previste nelle schede tecnico-informative dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 110/2011, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713.

2. E' fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori modifiche successive all'allegato alla Legge 4 Gennaio 1990 n. 1.

3. Rientrano nell'attività di estetica:

- le attività finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura;
- le attività di onicotecnica, così come ad oggi definita dal D.P.G.R. n. 47-R del 2007 (*"preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte"*) i cui operatori devono possedere i requisiti formativi degli estetisti;
- le attività di massaggi nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica nel rispetto di quanto disposto dalla L.R.T. 28/2004.

4. Alle imprese artigiane esercenti le attività di estetica, che vendono o forniscono alla propria clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa.

5. L'attività di estetica, limitatamente a semplici prestazioni di manicure e pedicure e di trucco, può essere esercitata, solo occasionalmente, a domicilio del cliente, a favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione e per particolari straordinarie occasioni, dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese abilitate a operare in sede fissa e in possesso del requisito professionale.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Articolo 5 – Definizioni

1. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

2. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

Articolo 6 - Piercing del padiglione auricolare

1. L'effettuazione della sola attività di piercing del padiglione auricolare non richiede il possesso dei requisiti formativi previsti per l'attività di piercing. Resta fermo l'obbligo di osservanza dei requisiti strutturali dei luoghi in cui è effettuata l'attività e il rispetto delle regole che assicurano la sterilità del procedimento.

Articolo 7 – Attività di tatuatore e piercer

1. Un soggetto con la qualifica di tatuatore (o piercer) titolare di un proprio esercizio, può ospitare presso la propria sede un altro soggetto tatuatore e/o piercer che operi nella struttura, a condizione che il soggetto ospitato sia in possesso della relativa qualifica. Pertanto, il titolare dell'esercizio che ha la qualifica di tatuatore, quando ospita un soggetto che svolge attività di piercer, non è obbligato ad avere anche la qualifica di piercer se non è operatore in quella specifica veste (analogamente, nel caso di piercer titolare e tatuatore ospite).

2. Nel caso descritto al comma 1, resta comunque fermo che la sede dell'attività deve essere in possesso dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla normativa di riferimento e dal seguente regolamento per la relativa attività e, tale fattispecie, deve essere comunque formalizzata utilizzando il relativo modello predisposto dal Servizio SUAP e Servizi alle Imprese dell'Unione Valdera.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI ED ATTIVITA' CONGIUNTE

Articolo 8 – Requisiti fondamentali

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:
 - a. il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa vigente;
 - b. il possesso, da parte di chi svolge l'attività, delle necessarie abilitazioni professionali come di seguito specificato:
 - nel caso di impresa individuale artigiana: da parte del titolare dell'azienda;
 - in caso di impresa individuale non artigiana: da parte del responsabile tecnico;
 - nel caso di impresa artigiana e non artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa: da parte di tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività;
 - il requisito professionale deve sempre sussistere per il responsabile tecnico, come specificato nell'art. 9 del presente regolamento.

4/13

- c. la disponibilità di locali aventi la destinazione d'uso compatibile con l'insediamento e l'esercizio, negli stessi, delle attività in oggetto, la conformità ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza e di quelli stabiliti nell'allegato "A" *Requisiti strutturali ed igienico sanitari*.

Articolo 9 – Forme, modalità e limiti di esercizio dell'attività

1. Una stessa impresa, in possesso dei previsti titoli abilitativi, può svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti requisiti professionali e dei requisiti fondamentali di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

3. Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono essere esercitate in forma itinerante o di posteggio.

4. Le attività di estetica, acconciatore, di tatuaggio e piercing svolte in strutture alberghiere e palestre sono soggette ai requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa regionale di riferimento. Per i titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso del requisito professionale, che invece dovrà essere posseduto da chi esercita le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing. Resta inteso che il titolare dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing dovrà presentare la relativa SCIA amministrativa di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

5. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercitare come operatori saune e solarium presenti nelle relative strutture.

6. Nel caso di saune e/o bagno turco in attività ricettive, quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una camera, sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della presenza obbligatoria, in camera, di un'estetista per il loro uso. Restano fermi, in questo caso, tutti i requisiti di sicurezza, nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto volontariamente, possono comunque desiderare la presenza di un operatore qualificato. Nel caso in cui tali prestazioni (saune e/o bagno turco) siano offerte in locali della struttura alberghiera che siano di libero accesso per la clientela, devono essere rispettati i requisiti strutturali - igienico sanitari previsti dalle normative regionali e dal presente regolamento, è altresì necessaria la presenza di un addetto in possesso di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione alberghiera.

Articolo 10 - Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "SCIA") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., secondo la modulistica pubblicata nel portale [suap valdera \(www.suapvaldera.it\)](http://www.suapvaldera.it).

2. La SCIA viene trasmessa a cura del SUAP all'Azienda Usl, affinché possa svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L'intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella medesima SCIA.

3. Il trasferimento di sede, l'ampliamento, le modifiche, il subingresso, le variazioni, la cessazione sono subordinate alla presentazione della SCIA secondo la modulistica pubblicata nel portale suapvaldera (www.suapvaldera.it).

4. La sospensione volontaria dell'attività di un esercizio già avviato, qualora superi i 30 giorni consecutivi, deve essere comunicata al SUAP.

Art. 11 - Poltrona-cabina in affitto

1. Per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, per l'esercizio della poltrona-cabina in affitto:

- è necessario il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari, necessari per l'esercizio della singola attività (es. caso dell'acconciatore per donna che concede in affitto la poltrona per acconciatore unisex);
- è necessario un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- in ogni caso le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. ed il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica;
- occorrerà presentare:
 - SCIA di cui all'art. 11, corredata da apposita nota di accompagnamento in cui il richiedente (ossia colui che vuole esercitare mediante la forma di poltrona-cabina in affitto presso i locali già autorizzati) specifichi la fattispecie oggetto di SCIA amministrativa e alleghi:
 - dettagliata planimetria in scala idonea (preferibilmente 1:100) con individuazione della postazione e parte del locale interessata dalla specifica attività, a firma congiunta dei due operatori;
 - contratto a firma congiunta dal quale sia agevole distinguere le diverse attività da svolgersi autonomamente nel medesimo locale, le relative responsabilità, nonché le attrezzature e le concrete modalità di uso delle medesime.

Articolo 12 - Orari

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

TITOLO VI – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

Articolo 13 - Controlli

1. Il controllo sul contenuto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 11 spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

2. Gli agenti di Polizia Municipale ed i soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, anche di altri Enti, nello svolgimento di tali funzioni, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

3. L'Azienda Usl locale esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività

Articolo 14 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni normative vigenti e del presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE:

- Esercizio dell'attività senza titolo abilitativo: sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dall'Art. 5 della Legge 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i. e cessazione dell'attività;
- Esercizio dell'attività di cui sia accertata la mancanza, o il venir meno, del requisito professionale: sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dall'Art. 5 della Legge 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i. e cessazione dell'attività;
- Esercizio dell'attività di cui sia accertata la mancanza, o il venir meno, dei requisiti igienico-sanitari: sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dall'Art. 5 della Legge 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i. e sospensione dell'attività. L'interessato dovrà regolarizzare, ove possibile, l'attività, entro un termine ragionevole definito dall'Ente, che non può comunque superare i 180 giorni, salvo proroga in caso di documentata necessità. Decorso tale termine, senza che l'attività sia resa conforme alle leggi e regolamenti vigenti, si procederà alla revoca del titolo abilitativo di esercizio;
- Esercizio dell'attività in assenza o in violazione delle modalità previste per il suo regolare svolgimento: sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dall'Art. 5 della Legge 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i..

ATTIVITA' DI ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING:

- Esercizio dell'attività senza titolo abilitativo: sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dal comma 1, dell'Art. 12, della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e s.m.i. e cessazione dell'attività;
- Esercizio dell'attività di cui sia accertata la mancanza del requisito professionale: sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dal comma 2, dell'Art. 12, della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e s.m.i. e cessazione dell'attività;
- Esercizio dell'attività di cui sia accertata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari: sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dal comma 3, dell'Art. 12, della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e s.m.i. e cessazione dell'attività;
- Esercizio dell'attività di cui sia accertato il venir meno dei requisiti igienico sanitari, professionali e di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge e dai successivi regolamenti attuativi: sospensione dell'attività. L'interessato regolarizzerà, ove possibile, l'attività, entro un termine ragionevole definito dall'Ente stesso, che non può comunque superare i 180 giorni, salvo proroga in caso di documentata necessità. Decorso tale termine, senza che l'attività sia resa conforme alle leggi e regolamenti vigenti, si procede alla chiusura dell'attività;
- Esercizio dell'attività con l'utilizzo di laser estetico o strumenti analoghi a luce pulsata: sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dal comma 4, dell'Art. 12, della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e s.m.i. e confisca amministrativa dell'attrezzatura. Nel caso di reiterazione della violazione è prevista la sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno;
- Esercizio dell'attività di tatuaggi o piercing eseguiti su minori di anni 14, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare: sanzione pecuniaria come prevista dal comma 5 dell'articolo 12 della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e s.m.i. e sospensione dell'attività, per un periodo da sei mesi ad un anno;
- Esercizio dell'attività di tatuaggi o piercing su minori di età, in assenza del consenso informato come previsto dalla LRT 28/2004: sanzione pecuniaria come prevista dal comma 6, dell'articolo 12, della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e s.m.i. e cessazione dell'attività;
- Esercizio dell'attività di tatuaggi o piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 2 bis, della LRT 28/2004:

7/13

sanzione pecuniaria amministrativa come prevista dal comma 6-bis, dell'articolo 12, della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e s.m.i.;

- Esercizio dell'attività di tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e s.m.i.: sanzione pecuniaria amministrativa come prevista dal comma 8, dell'Art. 12, della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e s.m.i.;
- Esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio: in assenza o in violazione delle modalità previste per il suo regolare svolgimento: sanzione pecuniaria amministrativa come prevista dal comma 9, dell'Art. 12, della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e s.m.i..

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15 – Efficacia e validità del presente regolamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. Le attività di estetica, tatuaggio e piercing esistenti alla data di entrata in vigore del DPGR 47/R/2007, rimangono comunque soggette a quanto disposto all'articolo 104 del DPGR stesso in merito ai termini di adeguamento.
4. Le attività di acconciatore esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se difformi, dovranno adeguarsi alle disposizioni igienico-sanitarie previste dallo stesso, entro 24 mesi a partire dalla sua entrata in vigore. In caso di sub ingresso che preveda modifiche strutturali è necessario l'adeguamento al regolamento vigente anche per i requisiti strutturali, così come in caso di sole modifiche strutturali in assenza di sub ingresso. Qualora, relativamente ai requisiti strutturali, vi sia l'impossibilità oggettiva all'adeguamento di cui sopra, potrà essere richiesta, al SUAP, apposita motivata deroga, da concedere previo parere dell'Azienda Usl competente.

Allegato A

REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO-SANITARI

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare, per l'attività di estetica, tatuaggio e piercing il Regolamento Regionale 2 ottobre 2007 n.47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e di piercing)", le attività oggetto del presente regolamento, possono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente "Allegato A".

Per gli interventi o subingressi con modifiche relativi alle attività esistenti ricomprese nel centro storico, nell'ottica di una rivitalizzazione dello stesso, dietro parere dell'Azienda USL competente, potranno essere concesse deroghe ai requisiti strutturali previsti nel presente atto, purché il richiedente si impegni ad un miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza dei locali interessati.

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

A) Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria:

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di acconciatore, si compongono dei seguenti spazi:

- esercizio dell'attività e attesa della clientela;
- servizio igienico;
- ripostiglio;
- spogliatoio.

I locali destinati all'esercizio dell'attività e attesa della clientela devono avere una superficie minima pari a 9 mq.

Lo spogliatoio può essere ricavato anche nella zona destinata ad antibagno (se esistente) o ripostiglio purché ne abbia i requisiti igienico-sanitari.

2. La zona di attesa può essere inserita in un locale di lavoro a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.

3. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela devono essere dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di areazione naturale prescritti dai regolamenti edilizi comunali per i luoghi di lavoro.

In alternativa è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:

- a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;
- b) rispettosi delle norme UNI 10339;
- c) rispettosi della normativa sull'impatto acustico.

4. Nella zona di preparazione delle tinture è necessario che sia assicurata un'areazione naturale o integrata o parzialmente sostituita da ricambio forzato dell'aria.

5. I locali destinati all'esercizio delle attività di acconciatore devono essere ben illuminati e ventilati, costruiti con pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, per almeno 2 (due) metri di altezza.

6. I locali stessi devono essere dotati di lavandini fissi, con erogatore non manuale dell'acqua almeno per i servizi igienici.

7. I locali devono essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfestazione.

B) Servizi igienici:

1. Per i nuovi esercizi destinati all'attività di acconciatore sono necessari almeno:

- un servizio igienico con anti WC per ogni 10 addetti;
- un lavabo per ogni 10 addetti.

C) Utilizzo della biancheria destinata all'esercizio e norme di igiene:

1. Durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.
2. Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.
3. Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:
 - a) all'inizio ed al termine del turno lavorativo;
 - b) dopo l'uso dei servizi igienici;
 - c) dopo aver fumato;
 - d) prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - e) dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.
4. Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, non sterili, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
5. Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
6. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).

D) Norme profilattiche da osservare prima delle prestazioni professionali:

1. Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie.
2. Sono fortemente raccomandate per tutti gli operatori del settore, le vaccinazioni antitetanica ed antiepatite B.

E) Autorità di controllo e responsabilità:

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all'autorità sanitaria competente per territorio. Occorrendo, la stessa Autorità prescriverà tutti gli adempimenti ritenuti necessari per migliorare le condizioni igieniche ed ambientali di esercizio.

2. Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

ATTIVITA' DI ESTETICA

La disciplina dei requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di estetica è contenuta nel regolamento DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i., ad oggetto: "*Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e di piercing)*".

In particolare, le attrezzature utilizzabili sono solo quelle specificamente indicate dagli allegati del regolamento approvato dal DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i. sopra citato (all. A per le attività di estetica).

I titolari degli esercizi di estetica, nel rispetto della normativa regionale sono tenuti ad avere il fascicolo di esercizio ossia documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:

- a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
- c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
- d) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti;
- e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

Oltre a quanto previsto dalla normativa sopra citata, le attività di estetica sono svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La superficie e le caratteristiche degli spazi e locali adibiti all'attività di estetica sono quelle previste dalla normativa regionale di riferimento
2. La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga della superficie prevista dalla normativa regionale.
3. I locali devono essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfestazione;
4. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003);
5. Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie;
6. Sono fortemente raccomandate per tutti gli operatori del settore, le vaccinazioni antitetanica ed antiepatite B;
7. L'esercizio deve essere fornito di: sedili con poggiatesta/lettini e simili da coprire con carte impermeabili, rinnovabili per ogni cliente; un sufficiente numero di asciugamani, accappatoi, teli da bucato e simili, da ricambiare per i vari servizi ad ogni cliente; rasoi, forbici, macchinette, pennelli, pettini ed accessori vari in proporzione alla clientela che l'esercizio è in grado di soddisfare;
8. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all'autorità sanitaria competente per territorio. Occorrendo, la stessa Autorità prescriverà tutti gli adempimenti ritenuti necessari per migliorare le condizioni igieniche ed ambientali di esercizio;
9. Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

ATTIVITA' DI TATUAGGIO, PIERCING E DERMOPIGMENTAZIONE

La disciplina dei requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, è contenuta nel DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i., ad oggetto: *"Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e di piercing)"*.

In particolare, le attrezzature utilizzabili sono solo quelle specificamente indicate dagli allegati del regolamento approvato dal DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i. sopra citato (All. B per tatuaggio e All. C per piercing).

I titolari degli esercizi di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, nel rispetto della normativa regionale sono tenuti ad avere il fascicolo di esercizio con pagine numerate nel quale sono annotati:

- a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:
 - 1) nominativo;
 - 2) sede legale;
 - 3) numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) descrizione delle:
 - 1) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio, ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 2 bis dell'art. 49 del DPGR 47/R/2007, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura.
 - 2) soluzioni adottate per l'abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l'operatore e per il cliente;
 - 3) procedure per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
 - 4) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti facenti parte dell'attività, differenziate in relazione alla destinazione d'uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell'atto di affidamento;
- d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:
 - 1) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;
 - 2) eventuali impianti di ventilazione meccanica.

I titolari degli esercizi di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, nel rispetto della normativa regionale sono tenuti a conservare presso l'esercizio l'ulteriore documentazione indicata all'articolo n. 59 del DPGR n. 47/R/2007 e s.m.i..

Oltre a quanto previsto dalla normativa sopra citata, le attività di tatuaggio e piercing sono svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La superficie minima complessiva è di 25 mq., come previsto dal Capo I del DPGR 47/R/2007 e s.m.i.;
2. I locali devono essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfestazione;
3. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003);
4. L'esercizio deve essere fornito di: sedili con poggiatesta/lettini e simili da coprire con carte impermeabili, rinnovabili per ogni cliente; un sufficiente numero di asciugamani, accappatoi, teli da bucato e simili, da ricambiare per i vari servizi ad ogni cliente; rasoi, forbici, macchinette, pennelli, pettini ed accessori vari in proporzione alla clientela che l'esercizio è in grado di soddisfare;

12/13

5. Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie;
6. Sono fortemente raccomandate per tutti gli operatori del settore, le vaccinazioni antitetanica ed antiepatite B;
7. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all'autorità sanitaria competente per territorio. Occorrendo, la stessa Autorità prescriverà tutti gli adempimenti ritenuti necessari per migliorare le condizioni igieniche ed ambientali di esercizio.
8. Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

ESERCIZIO CONGIUNTO IN UNO STESSO LOCALE DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

(ACCONCIATORE ED ESTETICA; TATUAGGIO, PIERCING E DERMOPIGMENTAZIONE ED ESTETICA; TATUAGGIO, PIERCING E DERMOPIGMENTAZIONE ED ACCONCIATORE)

Fermo restando i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore (come previsti dal presente regolamento)/tatuaggio, piercing ed estetica (come previsti dallo specifico regolamento regionale DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R e s.m.i. e dal presente regolamento), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purchè risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle attività congiunte e ai parametri previsti dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con la votazione.

Sono nominati scrutatori i consiglieri Marzio Caroti, Stefano Giobbi e Marco Stefanini.

La votazione della proposta di deliberazione, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Presenti n. 37

Voti favorevoli n. 37

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

La Presidente, visto anche l'articolo 38 dello Statuto, proclama pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio

F.to MARTINA BAGNOLI

Il Segretario verbalizzante

F.to NORIDA DI MAIO

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Pontedera, 09.01.2013

Il Dirigente supplente dell'Area
SUAP e Servizi alle imprese
dell'Unione Valdera
F.to Giovanni Forte

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito internet dell'Unione Valdera all'indirizzo www.unione.valdera.pi.it e presso la sede dell'ente il giorno 25.01.2013.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA
F.to Giovanni Forte

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4.

Pontedera, li 25.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA
F.to Giovanni Forte